

Edizione di venerdì 3 Luglio 2020

CASI OPERATIVI

Il contenuto minimo della certificazione contabile R&S ex D.L. 145/2013
di **EVOLUTION**

ACCERTAMENTO

Il conto corrente cointestato non “limita” la presunzione degli accertamenti bancari
di **Sergio Pellegrino**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Consolidato fiscale “orizzontale”: possibile apertura alla continuità
di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

Il nuovo Bonus facciate – II° parte
di **Luca Mambrin**

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'addizionale Ires sui redditi da attività in concessione
di **Gennaro Napolitano**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

CASI OPERATIVI

Il contenuto minimo della certificazione contabile R&S ex D.L. 145/2013

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

COSTRUIRE UN BUSINESS PLAN PER RICHIEDERE FINANZIAMENTI BANCARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Qual è il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese ammissibili di R&S secondo la disciplina del D.L. 145/2013 e ss.mm.ii.?

L'articolo 1, comma 70, lettera f), L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), sostituendo integralmente il comma 11, dell'articolo 3, D.L. 145/2013, ha conferito dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 un ruolo di primo piano alla certificazione contabile delle spese di R&S quale condizione formale per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta.

Il soggetto legittimato a redigere la certificazione della documentazione contabile attestante le spese di R&S è, a seconda dei casi, il seguente:



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

ACCERTAMENTO

Il conto corrente cointestato non “limita” la presunzione degli accertamenti bancari

di **Sergio Pellegrino**



Nell'ambito dell'**ordinanza 13505/20 della Sezione tributaria della Corte di Cassazione**, depositata in cancelleria nella giornata di **ieri**, è stato analizzato il caso di un **imprenditore individuale** a cui è stato **notificato un avviso di accertamento** scaturito da **accertamenti bancari**.

I giudici si sono dovuti pronunciare sul **ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate** contro la sentenza della **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia** che aveva ritenuto **non legittimo**, come peraltro la **Commissione Tributaria Provinciale di Brescia**, l'**atto impositivo**.

Con il **primo motivo** l'Agenzia aveva in particolare lamentato le **conclusioni raggiunte dalla pronuncia della CTR** in relazione all'utilizzo da parte del contribuente del **conto corrente cointestato con l'allora convivente**.

Secondo i giudici di merito, infatti, la **presunzione legale relativa** di cui agli [articoli 32 del D.P.R. 600/1973](#) e [51 del D.P.R. 633/1972](#) in questi casi si può “innescare” soltanto nel momento in cui l'Ufficio abbia **distinto le motivazioni effettuate da ciascuno dei cointestatari**.

Il **collegio giudicante** evidenzia come una asserzione di questo tipo si ponga **in contrasto** con la **costante giurisprudenza della Suprema Corte**.

Viene al riguardo richiamata, in particolare, la [sentenza n. 20981 del 16 ottobre 2015](#), nella quale la **Sezione tributaria della Cassazione** ha indicato come sia **legittimo** per l'Amministrazione finanziaria procedere alla **rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari riferibili al contribuente**, anche se **cointestati a un terzo** estraneo all'impresa (nel caso di specie si trattava del coniuge).

In una situazione di questo tipo, la **presunzione legale non può essere vinta** limitandosi a fare

riferimento alla **contitolarità del conto corrente** e alla **commistione tra spese familiari e spese legate all'attività imprenditoriale**, *“essendo necessaria la **prova analitica dell'estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria**”*.

Nel caso in esame, pur non essendovi un rapporto di coniugio con il cointestatario del conto, come nella fattispecie esaminata dalla sentenza del 2015, vi era in ogni caso, nell'anno al quale si riferisce l'accertamento, *“uno **stabile legame affettivo di coppia** e di reciproca assistenza morale e materiale al punto da acquistare un'unità immobiliare per la propria convivenza di fatto”*.

Anche la **valutazione della prova** offerta dal contribuente per superare la presunzione legale relativa, peraltro **limitatamente ad alcune soltanto delle movimentazioni contestate** da parte dell'Ufficio, è stata inficiata dall'**errore di diritto** in cui è incorsa la Commissione Tributaria Regionale.

Infatti, **tutti i movimenti** riconducibili ai **conti correnti** del contribuente – non soltanto gli **accrediti**, ma anche gli **addebiti** – si devono considerare **riferibili all'attività economica** da questi svolta: se gli **accrediti** corrispondono ai **ricavi non dichiarati**, gli **addebiti** ai **corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi** utilizzati nella produzione.

Per effetto dell'operare della **presunzione legale relativa** introdotta dal legislatore, si verifica l'**inversione dell'onere della prova** ed è il contribuente a dover dimostrare che **gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili**: tale dimostrazione, insegna la giurisprudenza consolidata della Cassazione *“deve essere non generica, ma analitica per ogni versamento bancario”*.

Alla luce di queste considerazioni il Collegio ha dunque **cassato la sentenza impugnata**, rinviando la causa per un nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Consolidato fiscale “orizzontale”: possibile apertura alla continuità

di **Fabio Landuzzi**



Nell'ambito del regime del **consolidato fiscale**, la novità che venne introdotta nel 2015 dal Decreto internazionalizzazione sull'esercizio del c.d. “**consolidato fra sorelle**” o “**consolidato orizzontale**” fu salutata con molto favore nella pratica professionale, soprattutto nell'ambito dei gruppi d'impresa con base europea; infatti, il nostro ordinamento ha in questo modo consentito che al regime in questione potessero accedere anche **società controllate da soggetti residenti in Stati appartenenti alla UE** oppure allo Spazio Economico Europeo con i quali l'Italia ha stipulato accordi che assicurano lo scambio di informazioni, **senza la necessità** che la controllante europea debba necessariamente disporre di una propria **stabile organizzazione in Italia**.

La norma, lo si ricorda, si rese necessaria dopo la sentenza della **Corte di Giustizia 12 giugno 2014** (Cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13) che aveva ritenuto **non compatibile con il principio di libertà di stabilimento** la previsione per cui la controllante europea di imprese residenti dovesse far dipendere la sua adesione al regime del consolidato fiscale dalla presenza nel territorio dello Stato di una propria stabile organizzazione.

Con il [comma 2-bis dell'articolo 117 Tuir](#), si è posto rimedio a tale limite consentendo alla controllante europea di **designare una propria controllata** residente a **fungere da consolidante**, esercitando l'opzione con una o più società “sorelle”.

Si è però posto da subito un **tema di convivenza dei due consolidati (verticale ed orizzontale)**: è il caso di un **consolidato verticale preesistente** (ad esempio fra la **controllante A** e la sua **controllata B**), ed un possibile ingresso nel consolidato della loro “**sorella**” **C**, ossia una società **controllata da Alfa**, quest'ultima **società holding residente in un altro Stato europeo** e **controllante diretta di A e C**.

Ebbene, si immagini che **Alfa designi A** quale consolidante per l'esercizio dell'opzione di un consolidato ad “L”, ossia in cui insieme ad A (consolidante) vi **partecipino anche B** (la controllata diretta di A) e la “**sorella**” **C** (consociata di A e B, e controllata di Alfa).

E qui nasce **il problema**, in quanto il **punto 7.1 del [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06.11.2015](#)**, come interpretato dalla **[circolare AdE 12/E/2016](#)**, al par. 4, prevede che, **una volta concluso il periodo transitorio di immediata entrata in vigore della norma, l'opzione esercitata dalla società "designata"**, se riferita quindi ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, e perciò **a regime**, comporta **l'interruzione del precedente consolidato verticale** (nel nostro esempio, **quello fra A e B**). La conseguenza dell'interruzione, ad esempio, è che le **perdite fiscali del precedente consolidato verticale** sono **assegnate alle società partecipanti**, così che esse diventano **perdite "pregresse" del (a questo punto) "nuovo" consolidato fra sorelle** (nel nostro esempio, quello fra A, B e C).

In poche parole, il semplice ingresso nel consolidato della sorella C, benché **nella sostanza non cambi affatto la consolidante** (che sempre A rimane), per il solo fatto che **formalmente A diventi una "designata"** e che **nominalmente la consolidante sia la controllante estera (Alfa)**, produce questo effetto interruttivo.

Ebbene, la **[sentenza della Corte di Giustizia del 14 maggio 2020 C-749/18](#)** ha ritenuto, in un caso riguardante la legislazione lussemburghese in materia, che **non è conforme al diritto alla libertà di stabilimento una norma nazionale che impone l'interruzione del consolidato verticale nel caso di aggregazione al consolidato di una società sorella della consolidante** – in quanto sottoposta al suo stesso comune controllore.

L'aspetto di rilievo è che la sentenza ha **un effetto diretto anche sul contesto normativo italiano**, proprio sollevando la necessità di porre rimedio ad una visione e ad una applicazione eccessivamente formalistica dell'istituto e dell'opzione; il tutto, da considerare anche alla luce della **natura interpretativa delle sentenze della Corte di Giustizia UE**.

AGEVOLAZIONI

Il nuovo Bonus facciate – II° parte

di Luca Mambrin



Nel [precedente contributo](#) è stato analizzato l'**ambito soggettivo** e la **tipologia di edifici** interessati dalla nuova detrazione del "Bonus facciate".

In questo articolo verranno invece analizzati le **tipologie di interventi agevolabili** e le **modalità di pagamento delle spese**.

Gli **interventi agevolabili** devono essere finalizzati al "*recupero o restauro*" della **facciata esterna** e devono essere realizzati esclusivamente sulle **strutture opache della facciata**, su **balconi** o su **ornamenti e fregi**. In particolare, la detrazione spetta per:

- **interventi di sola pulitura o tinteggiatura** esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle **strutture opache** della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il **10%** dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su **balconi, ornamenti o fregi**.

In particolare, come precisato nella [circolare 2/E/2020](#) l'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'**involucro esterno visibile dell'edificio**, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle **facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico**.

Tali interventi comprendono, ad esempio:

- il **consolidamento**, il **ripristino**, il **miglioramento** delle **caratteristiche termiche** anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;

- il consolidamento, il ripristino, inclusa la **mera pulitura e tinteggiatura** della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- lavori riconducibili al **decoro urbano** quali quelli riferiti alle **grondaie**, ai **pluviali**, ai **parapetti**, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

La detrazione, inoltre, spetta anche per le spese sostenute per l'acquisto dei **materiali**, la **progettazione** e le altre **prestazioni professionali connesse**, comunque richieste dal tipo di lavori e gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (**installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, Iva indetraibile, imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico**).

Per la detrazione in esame, **non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile**. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del **90% calcolata sull'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico**.

La **detrazione dall'imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia a fini Irpef che a fini Ires** e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del **31 dicembre 2020**.

Sul punto la [circolare 2/E/2020](#) ha precisato che:

- per le **persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve fare riferimento ad un **criterio di cassa** e, quindi, alla **data dell'effettivo pagamento**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a **luglio 2019**, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, **consentirà la fruizione del "Bonus facciate" solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020**;
- per le **imprese individuali**, per le **società** e per gli enti commerciali, si deve fare riferimento al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.

Per quanto riguarda le spese relative ad interventi sulle **parti comuni degli edifici, ai fini dell'imputazione del periodo d'imposta** rileva la **data del bonifico** effettuato dal condominio, indipendentemente **dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino**.

Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020 non danno diritto al "bonus facciate"; diversamente, nel caso di bonifico effettuato dal **condominio nel 2020**, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al **"Bonus facciate"**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'addizionale Ires sui redditi da attività in concessione

di Gennaro Napolitano

Master di specializzazione

LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'obiettivo di realizzare **interventi** volti al **miglioramento** della **rete infrastrutturale** e dei **trasporti**, la **Legge di bilancio 2020** ha introdotto una **maggiorazione** per l'**Ires** sui **redditi** derivanti dallo svolgimento di **attività in regime di concessione** ([articolo 1, commi da 716 a 718, L. 160/2019](#)).

In particolare, secondo quanto previsto dal [comma 716](#), per i **periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021**, l'**aliquota** prevista dall'[articolo 77 Tuir](#) è **maggiorata** di **3,5 punti percentuali** (passando, quindi, al **27,5 per cento**, in luogo della misura ordinaria del **24 per cento**) sul **reddito** derivante da **attività** svolte sulla base di:

- **concessioni autostradali**;
- **concessioni di gestione aeroportuale**;
- **autorizzazioni e concessioni portuali** rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della L. 84/1994;
- **concessioni ferroviarie**.

Le **regole** di **determinazione** del **reddito** da assoggettare all'**Ires maggiorata** sono stabilite dal [comma 717](#). Quest'ultimo, infatti, stabilisce che i **soggetti** che hanno esercitato l'opzione per la **tassazione di gruppo** di cui all'[articolo 117 Tuir](#) e i **soggetti** che hanno esercitato, in qualità di **partecipati**, l'opzione per la **trasparenza fiscale** di cui all'[articolo 115 Tuir](#) stesso determinano il **reddito** a cui applicare l'**addizionale Ires** prevista dal comma 716 e provvedono al relativo **versamento**. Invece, i **soggetti** che hanno esercitato, in qualità di **partecipanti**, l'opzione per la **trasparenza fiscale** determinano il reddito di cui al [comma 716](#) **senza tener conto** della **quota di reddito imputato dalla società partecipata**.

Il [comma 718](#) espressamente prevede che, **in deroga** alle disposizioni dettate dall'articolo 3 dello **Statuto dei diritti del contribuente** (L. 212/2000, le disposizioni dei [commi 716](#) e [717](#) si applicano dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**.

Tassazione di gruppo – consolidato nazionale – [articoli da 117 a 128 Tuir](#), D.M. 01.03.2018

L'[articolo 117 Tuir](#) disciplina l'esercizio dell'opzione per il c.d. **consolidato nazionale** (*fiscal unit*): l'adesione a tale regime comporta che l'**Ires** della *fiscal unit* sia liquidata dalla consolidante su un'unica base imponibile rappresentata dalla somma algebrica dei **redditi complessivi netti** di ciascun soggetto aderente alla **tassazione di gruppo** in qualità di **consolidata**, ed esposta nella dichiarazione dei redditi del consolidato (ex [articolo 122 Tuir](#)).

Per effetto dell'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto del **consolidato**, il legislatore, quindi, ha attribuito uno specifico rilievo fiscale ai **gruppi di imprese**: attraverso tale meccanismo, infatti, i **redditi** conseguiti da alcune società possono essere **compensati**, con riferimento allo stesso esercizio, con le **perdite** generate da altre società facenti parte dello **stesso gruppo** e ciò produce un vantaggio che diversamente non sarebbe conseguibile da una singola società.

L'esercizio dell'**opzione** per il **consolidato nazionale** è subordinato al ricorrere di specifici **requisiti**: in particolare, sotto il **profilo soggettivo** sono ammessi al consolidato solo i soggetti che rivestono una delle forme giuridiche previste dalla normativa di riferimento (diverse a seconda che si tratti di **consolidante** o **consolidate**, mentre sotto il **profilo oggettivo** è richiesta la sussistenza del requisito del **controllo** ex [articolo 2359, comma 1, numero 1\), cod. civ.](#)

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione ha durata per **tre esercizi sociali** ed è **irrevocabile**. Al termine del triennio, l'opzione si intende **tacitamente rinnovata** per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Trasparenza fiscale per le società di capitali – articolo 115, Tuir

Per effetto dell'opzione per il regime della **trasparenza fiscale** di cui all'[articolo 115 Tuir](#), il **reddito imponibile** delle **società di capitali**, al cui capitale partecipano **esclusivamente** società di capitali, ciascuno con una percentuale del **diritto di voto** esercitabile nell'assemblea generale e di **partecipazione agli utili** non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a **ciascun socio**, **indipendentemente** dall'**effettiva percezione**, **proporzionalmente** alla sua **quota di partecipazione agli utili**.

Le **società di capitali** che possono esercitare l'**opzione** prevista dall'[articolo 115 Tuir](#) sono: le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al **Regolamento (CE) n. 2157/2001** e le società cooperative europee di cui al [Regolamento \(CE\) n. 1435/2003](#), residenti nel territorio dello Stato.

L'opzione per la **trasparenza fiscale** può essere esercitata, in qualità di **soci**, anche dai **soggetti**

non residenti, a condizione, però, che per gli **utili distribuiti** dalla società partecipata non vi sia obbligo di **ritenuta fiscale**.

L'**opzione** è **irrevocabile** per **tre esercizi sociali** della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria con la **dichiarazione** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al termine del triennio, l'opzione si intende **tacitamente rinnovata** per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



**LIDIA BECCARIA ROLFI
ANNA MARIA BRUZZONE**
LE DONNE DI RAVENSBRÜCK
TESTIMONIANZE DI DEPORTATE POLITICHE ITALIANE



Le donne di Ravensbrück

Lidia Beccaria Rolfi, Anna Maria Bruzzone

Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine – 312

A Ravensbrück, il campo di concentramento destinato ad accogliere una popolazione in prevalenza femminile, morirono circa novantaduemila donne. Lidia Beccaria Rolfi (che là fu deportata e sopravvisse) e Anna Maria Bruzzone hanno raccolto le testimonianze di alcune prigioniere che raccontano la loro esperienza di deportate, coperte di stracci, divorate dai pidocchi, sfinite dalla denutrizione, dalle botte, dai bestiali turni di lavoro. Un libro sull'orrore patito, ma anche sulle forze del cuore, dell'anima e della mente che le cinque prigioniere seppero opporre all'atroce realtà del Lager.



Ustica – una ricostruzione storica


Cora Ranci

Laterza

Prezzo – 18,00

Pagine- 272

Quarant'anni fa, il 27 giugno del 1980, un aereo di linea in volo da Bologna a Palermo si inabissava misteriosamente al largo dell'isola di Ustica. Ottantuno persone perdono la vita in una strage i cui autori, nonostante innumerevoli indagini e processi, restano ancora 'ignoti'. Una ricostruzione storica per andare oltre le verità giudiziarie.



Il mago di Lublino


Isaac Bashevis Singer

Adelphi

Prezzo – 18,00

Pagine – 230

Formidabile personaggio Yasha Mazur, soprannominato il Mago di Lublino: illusionista, saltimbanco, ipnotizzatore, capace di liberarsi da qualunque corda e di aprire qualunque serratura – ma anche minacciato dalla noia, malato di inquietezza, sempre affamato di «nuovi trucchi e nuovi amori». E, come altre figure magistralmente tratteggiate da Singer, combattuto fra insaziabili appetiti carnali e nostalgia degli antichi riti della sua religione. Di donne, oltre alla moglie che lo aspetta pazientemente nella casa di Lublino, Yasha ne ha almeno tre o quattro, e di una di loro, una vedova cattolica, è innamorato al punto di volersi convertire per sposarla (ma gli piace parecchio anche la figlia: certo, ha solo quattordici anni, ma basta che cresca un po'...). Con lei vorrebbe partire per l'Italia, che in questo scorcio del diciannovesimo secolo sembra potergli offrire tutte le opportunità che non avrà mai nel suo paese. E tuttavia non sa decidersi, i dubbi lo tormentano «come uno sciame di locuste». Finché un giorno non accadrà qualcosa – qualcosa di terribile – che indurrà il Mago di Lublino a intraprendere un cammino che non avrebbe mai immaginato di percorrere.



Come un respiro

Ferzan Ozpetek

Mondadori

Prezzo – 17,00

Pagine – 168

È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato a pranzo nel loro appartamento al Testaccio due coppie di cari amici. Stanno facendo gli ultimi preparativi in attesa degli ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti anni prima ha vissuto in quella casa e vorrebbe rivederla un'ultima volta, si giustifica. Il suo sguardo sembra smarrito, come se cercasse qualcuno. O qualcosa. Si chiama Elsa Corti, viene da lontano e nella borsa che ha con sé conserva un fascio di vecchie lettere che nessuno ha mai letto. E che, fra aneddoti di una vita avventurosa e confidenze piene di nostalgia, custodiscono un terribile segreto. Riaffiora così un passato inconfessabile, capace di incrinare anche l'esistenza apparentemente tranquilla e quasi monotona di Sergio e Giovanna e dei loro amici, segnandoli per sempre. Pagina dopo pagina, passioni che parevano sopite una volta

evocate riprendono a divampare, costringendo ciascuno a fare i conti con i propri sentimenti, i dubbi, le bugie. Il presente si mescola al passato per narrare la potenza della vita stessa, che obbliga a scelte da cui non si torna più indietro. Ma anche per celebrare – come solo Ozpetek sa fare – una Istanbul magica, sensuale e tollerante, con i suoi antichi hamam, i palazzi ottomani che si specchiano nel Bosforo, i vecchi quartieri oggi scomparsi.



La mezzaluna di sabbia

Fausto Vitaliano

Bompiani

Prezzo – 18,00

Pagine – 400

Gregorio detto Gori Misticò: maresciallo dei carabinieri, una predilezione per Topolino e una cicatrice all'altezza del cuore. Dopo anni in servizio al Nord è rientrato a San Telesforo Jonico, il paesino calabrese dove è cresciuto, ma ora è in aspettativa. Nessuno sa perché tranne il suo amico Nicola Strangio, oncologo in un grande ospedale milanese. I pochi abitanti del paese lo vedono spesso avviarsi verso la spiaggia del Pàparo, una mezzaluna di sabbia senza un bar o un filo d'ombra, ma dove ancora nidificano le anatre e il mare scintilla come i più nitidi ricordi di gioventù. Gori non ha più voglia di lottare contro il male, che trova sempre il modo per avere la meglio. Eppure, quando il giovane brigadiere Costantino invoca il suo aiuto per un caso di omicidio, qualcosa lo spinge a iniziare l'indagine... Tutti conosciamo la paura annidata nello scorrere del tempo, la tentazione di gettare la spugna, il disgusto per la mediocrità – eppure ciascuno di noi ha la sua mezzaluna di sabbia dove coltivare un'irriducibile speranza. Con una lingua ricca di sfumature, sullo sfondo di una Calabria divisa tra degrado e splendore, Fausto Vitaliano dà vita a un noir pieno di umanità e a un personaggio che, guardando la morte negli occhi, mantiene un tenacissimo amore per la vita.